

**STATUTO DELLA FONDAZIONE "PER UN CIELO STELLATO - ETS
Ente filantropico"**

Art. 1 - Costituzione dell'Ente

La Fondazione "Per un cielo stellato Onlus" fu costituita il 10 aprile 2008 con atto del notaio Gabriele Giustiniani (n. 68428 del Repertorio, n. 4991 della Raccolta, registrato in Napoli il 14/4/2008 al n.6385/IT)

L'Ente fu fondato dalla dott.ssa Giustiniani Paola, nata a Salerno il 22/6/1952, ivi residente in piazza Vittorio Veneto, 39 - cod. fisc. GSTPLA52H62H703K. La fondatrice stabiliva la sede dell'Ente in Salerno, provvisoriamente presso il suo studio professionale alla piazza Vittorio Veneto, nr.39. Ne è presidente a vita la fondatrice Giustiniani Paola, che costituì, totalmente con sue personali risorse, il patrimonio iniziale della Fondazione pari ad Euro 50.000,00 (euro cinquantamila), nonché il fondo iniziale di gestione pari ad Euro 10.000,00 (euro diecimila), così come risulta dall'atto costitutivo dell'Ente.

La Fondazione fu iscritta, con il codice fiscale 95113580658, nell'Anagrafe Unica delle Onlus (provvedimento n. 2008/18706 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania - in data 14 maggio 2008)

L'Ente ottenne il riconoscimento della Personalità giuridica con il Decreto del sig. Prefetto di Salerno in data 4 novembre 2008 e iscrizione al n. 307 del registro prefettizio delle persone giuridiche.

Con l'introduzione del Codice TS (Codice del terzo settore) di cui al d. lgs. del 03/7/2017 n. 117 e con la decadenza della disciplina delle Onlus, la Fondazione si colloca, per le sue caratteristiche, tra gli Enti del Terzo settore quale Ente filantropico dedito al perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 2 - Denominazione e sede dell'Ente

La denominazione della **Fondazione è "Per un cielo stellato - ETS Ente filantropico"** (ETS è l'acronimo di **Ente del Terzo settore**) e ne è prevista la sua iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore. E' obbligatorio l'uso di tale denominazione, subordinata alla predetta iscrizione, in qualsiasi segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione ha la sua sede in Salerno, piazza Vittorio Veneto, 39, provvisoriamente presso lo studio professionale della fondatrice Giustiniani Paola, concesso ad essa Fondazione in forma di comodato gratuito.

Art. 3 - Scopi

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non ha scopo di lucro. Tali finalità

sono perseguite, in particolare, mediante lo svolgimento, in forma di azione volontaria, delle seguenti attività di interesse generale ovunque ci fossero importanti necessità, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo:

== beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti, farmaci, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate (comma 1 lettera "u" art. 5 del Codice TS) . La Fondazione si prefigge, quindi, di svolgere la sua attività nel settore della beneficenza e dell'assistenza sanitaria, prendendosi cura di persone bisognose, soprattutto bambini abbandonati ed orfani, provvedendo ad offrire loro una abitazione, una sufficiente alimentazione, cure mediche, assistenza spirituale e una formazione scolastica e professionale, che permetta agli stessi di guadagnarsi da vivere in un settore lavorativo confacente ai bisogni e alle risorse del loro Paese.

Per il raggiungimento di tali finalità, la Fondazione potrà anche:

- a) indire convegni, incontri, riunioni, conferenze di studio, corsi e seminari di studio, dibattiti e cineforum;
- b) attrezzare e gestire centri di accoglienza, assistenza e formazione, anche all'estero;
- c) promuovere l'attività della Fondazione attraverso la realizzazione di materiale informatico, audiovisivo e di stampa;
- d) organizzare mostre ed esposizioni.

Per i propri scopi, la Fondazione potrà organizzare, occasionalmente e nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi e/o campagne di sensibilizzazione.

Art. 4 - Risorse e raccolta fondi

La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dalla Fondazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione alla collettività, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 5 - Patrimonio e sua destinazione

Il patrimonio della Fondazione è composto :

- dal fondo di dotazione, costituito dalle donazioni con tale imputazione in denaro o altre utilità impiegabili per

il perseguimento degli scopi sociali;

- dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto e che vengono destinati al patrimonio;

- dalle elargizioni fatte da Enti o privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendita non utilizzata, che, con delibera dell'Organo di amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti territoriali e da altri Enti pubblici.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria allo scopo dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Pertanto, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate alla fondatrice, ai componenti degli organi sociali e agli associati. E' fatta salva la eventuale destinazione di risorse imposta per legge. Gli utili e gli avanzi devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6 - Iscrizione nel R.U.N.T.S.

La Fondazione deve iscriversi al R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo settore) e deve indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, come indica l'art. 11 del D. lgs. 117/2017.

Art. 7 - Delegazioni ed Uffici

Delegazioni ed Uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 8 - Attività strumentali accessorie e connesse

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle statutarie, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente. Il carattere secondario e strumentale di eventuali attività accessorie deve essere menzionato nei documenti di bilancio.

Art. 9 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dal fondo iniziale di Euro **10.000,00 (euro diecimila e zero centesimi)**

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che

non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- dagli altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;
- dai contributi della fondatrice, dei partecipanti e dei sostenitori;
- dai ricavi delle attività istituzionali accessorie, strumentali e connesse;
- dalle rendite e risorse della Fondazione per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 10 - Organi della Fondazione

Gli Organi della Fondazione sono :

- il Presidente della Fondazione;
- l' Organo di amministrazione (già denominato Consiglio di amministrazione);
- il Comitato esecutivo, se eletto;
- il Segretario generale;
- l'Organo di controllo.
- il Revisore legale dei conti, se nominato.

Art. 11 - Il presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori, determinandone le attribuzioni. Il Presidente convoca e presiede l'Organo di amministrazione e il Comitato esecutivo (se eletto).

Il Presidente fissa annualmente le direttive dell'attività della Fondazione e, coadiuvato dal Segretario generale, sorveglia il buon andamento della Fondazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e del comitato esecutivo (se eletto) e provvede ai rapporti con le Autorità e le Pubbliche amministrazioni.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorre per le esplicazioni di tutti gli affari che vengono deliberati; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno.

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice presidente da lui delegato.

La fondatrice dell'Ente, Giustiniani Paola, riserva a se stessa e successivamente ai propri figli Sabatino Francesco e Lorenzo, ciascuno a turno di tre anni, la carica di Presidente della Fondazione a vita natural durante.

Art. 12 - l'Organo di amministrazione

A) L'Organo di amministrazione è composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 10 (dieci), oltre al Presidente della Fondazione in qualità anche di Presidente dell'Organo di amministrazione.

Sono membri a vita dell'Organo di amministrazione la

fondatrice dell'Ente Giustiniani Paola e i propri figli Sabatino Francesco e Sabatino Lorenzo. Gli altri membri dell'Organo di amministrazione sono nominati dallo stesso Organo, in caso di rinuncia alla nomina da parte del Presidente della Fondazione, tenendo presenti i loro requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati con le stesse modalità. La nomina deve essere seguita dall'accettazione della carica. La cessazione della carica può realizzarsi per scadenza del termine stabilito, dimissioni, revoca, scioglimento della Fondazione. In caso di scadenza del termine, la cessazione ha effetto dal momento della nomina del successore, fatta salva la riconferma del soggetto interessato.

In caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso di alcuni membri, le loro funzioni possono essere assolte dai restanti componenti dell'Organo di amministrazione per il rimanente periodo del triennio, salvo la nomina di nuovi soggetti.

Quando il nuovo eletto non accetti per iscritto la carica entro quindici giorni dalla notizia avutane dal presidente della Fondazione, si intende che l'abbia rifiutata; in tal caso si può procedere ad una nuova nomina .

Entro trenta giorni dalla nomina dei componenti dell'Organo di amministrazione, occorre provvedere alla loro iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza.

Le cariche dei membri dell'Organo di amministrazione sono gratuite, salvo un eventuale rimborso delle spese sostenute con deliberazione dell'Organo stesso.

L'ineleggibilità e la decadenza degli amministratori sono regolate dall'art. 2382 del Codice Civile.

B) L'Organo di amministrazione deve perseguire gli scopi della Fondazione, nell'ambito delle direttive annuali di attività decise dal Presidente.

L'Organo di amministrazione in particolare:

- a) nomina, tra i suoi membri, il Segretario, qualora il Presidente rinunci a nominare egli stesso il Segretario;
- b) nomina i membri del Comitato esecutivo, se necessario;
- c) delibera eventuali modifiche dello statuto, conformi al Codice TS, su proposta del Presidente, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti presenti;
- d) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo (al bilancio preventivo viene allegato il programma di lavoro);
- e) provvede agli affari che gli siano sottoposti dal Comitato esecutivo, se quest'ultimo è stato eletto.

C) L'Organo di amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce, di norma in

seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qual volta il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione dell'Organo di amministrazione può essere fatta per lettera raccomandata, fax o posta elettronica, almeno sette giorni prima della data della riunione.

La partecipazione alle riunioni può essere consentita, qualora le condizioni lo richiedano, anche in via telematica, purchè sia possibile verificare l'identità dei convenuti da remoto.

Il predetto Organo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono valide quando vengono adottate con la maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il quorum costitutivo e il quorum deliberativo possono essere raggiunti anche con l'accettazione di deleghe.

Ogni membro dell'Organo di amministrazione può conferire delega scritta ad un altro membro e la delega non può essere poi trasferita ad altri.

Art. 13 - il Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo, se eletto, è composto dal Presidente o dal Vice Presidente, dal segretario e da un altro membro scelto dall'Organo di amministrazione fra i suoi componenti.

Il Comitato esecutivo cura la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, nonché la ripartizione delle rendite annuali del bilancio fra le diverse iniziative che costituiscono lo scopo della Fondazione.

Le adunate del Comitato esecutivo sono convocate dal Presidente ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario o su richiesta di almeno metà dei suoi membri.

Le deliberazioni devono essere prese con la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 14 - i verbali delle deliberazioni

I verbali delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e del Comitato esecutivo devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri regolarmente tenuti a norma di legge.

Art.15 - il Segretario dell'Organo di amministrazione

Il Segretario collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
- all'attuazione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e del Comitato esecutivo
- alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- alla gestione dei programmi di attività della Fondazione.

Art. 16 - l'Organo di controllo

Deve essere nominato un Organo di controllo, anche monocratico; i suoi componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, del Codice civile.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Qualora si verificasse il superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del Codice TS, il suddetto Organo può esercitare, inoltre, la revisione legale dei conti, nel qual caso sarà costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del Codice TS. Il bilancio sociale dà atto dell'esito del monitoraggio svolto.

L'Organo di controllo può procedere alle verifiche di competenza e può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 - Revisione legale dei conti

Salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 6 del Codice TS, la Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale quando si superino i limiti indicati all'art. 31 di detto Codice.

Art. 18 - Albo

Presso la Fondazione è istituito l'albo:

- dei partecipanti aderenti: persone fisiche o giuridiche ed Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali in misura non inferiore a quella stabilita anche annualmente nelle forme e nella misura dall'Organo di amministrazione. La qualifica di partecipante aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

- dei sostenitori benemeriti: persone fisiche o giuridiche ed Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, erogano volontariamente contributi in denaro o svolgono a favore dell'Ente un'attività anche professionale di particolare rilievo. La Fondazione può annoverare tra i sostenitori benemeriti anche coloro che, senza versamento di

somme di denaro, possano dare alla Fondazione contributo di opera o prestigio.

Art. 19 - Partecipanti e sostenitori esteri

Possono essere annoverati tra i partecipanti e i sostenitori anche le persone fisiche e giuridiche, nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero;

Art. 20 - Assemblea di partecipazione

L'assemblea di partecipazione è costituita dagli aderenti, dai sostenitori benemeriti e dai membri dell'Organo di amministrazione e del Comitato esecutivo. Essa potrà essere riunita una volta all'anno. Potrà dare pareri consultivi e fare proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, già delineati, ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci dell'Ente. L'assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione ed è dallo stesso convocata.

All'assemblea di partecipazione non si applicano, però, le norme previste per le assemblee delle associazioni.

Art. 21 - Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

Gli utili e gli eventuali avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione e di quelle ad esse direttamente connesse. Non è consentita la distribuzione di utili, avanzi di gestione di fondi e di riserve durante la vita della Fondazione. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, o entro altro termine di legge, è obbligatorio redigere il bilancio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, nonché dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa qualora l'Ente abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro (ipotesi più probabile).

Il bilancio deve essere conforme alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il bilancio deve essere approvato dall'Organo amministrativo della Fondazione; il Presidente della Fondazione deve, poi, depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 22 - Libri sociali obbligatori

Oltre le scritture di cui al precedente articolo, l'Ente

deve tenere :

a) il libro dei partecipanti aderenti e dei sostenitori benemeriti;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e dell'Organo di controllo.

Gli aderenti hanno la facoltà di esaminare, a richiesta, i libri sociali.

Art. 23 - Estinzione o scioglimento della Fondazione

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1 del d. lgs n. 117 del 3 luglio 2017 e salva diversa destinazione imposta per legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie.

Sono nulli gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del predetto parere, che la Fondazione è tenuta a richiedere con raccomandata a/r.

Come espressa disposizione statutaria, la devoluzione del patrimonio residuo, in caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, deve essere indirizzata a favore di altri enti filantropici che si occupano di infanzia in stato di bisogno, di assistenza sanitaria e di formazione, specialmente se sono stati di supporto o valido aiuto alla conduzione delle attività della Fondazione.

Art. 24 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Firmato: Paola Giustiniani, Raul Apicella Notaio (segue sigillo).

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 D.lgs 7 marzo 2005 n. 82.
Raul Apicella Notaio (firma digitale).